



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 204/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30702 del registro di Segreteria, proposto da

S. E., nata a OMISSIS , rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Litrico,

presso cui è elettivamente domiciliata in Pieve Emanuele (MI), via R. Zandonai

n. 7/B, giusta procura in calce al ricorso;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto

in Milano;

per l'accertamento

del diritto all'indennità *una tantum* ex art. 42, ultimo comma del D.P.R. n.

1072/1973 e art. 8, quinto comma della L. n. 813/1961, e la conseguente

condanna dell'INPS.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Uditi, nell'udienza del 26 novembre 2024, i legali delle parti come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 28.6.2024, la ricorrente, professoressa di educazione tecnica, non di ruolo, presso vari istituti statali (elencati a pag. 1 del ricorso) riferisce di aver lavorato, come supplente, dal OMISSIS al OMISSIS e che, in data OMISSIS , dopo aver raggiunto l'età pensionabile, aveva avanzato all'INPS domanda di pensione, che veniva respinta. In data OMISSIS chiedeva allo stesso Istituto la liquidazione dell'indennità *una tantum* prevista dall'art. 42 del D.P.R. n. 1092/1973 a favore dei dipendenti cui non spetti la pensione e che abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo, domanda che restava senza esito. Senza esito restava anche il ricorso amministrativo e quindi veniva adita questa Corte.

L'INPS si è costituito in data 15 novembre 2024 eccependo la prescrizione, sia quinquennale che decennale, essendo avvenuta la cessazione dal servizio nel OMISSIS e la presentazione della domanda di indennità solo nel OMISSIS . Nel merito rileva che dall'estratto conto previdenziale aggiornato al marzo 2023 e prodotto con lo stesso ricorso (doc. 2) risulta che la ricorrente ha lavorato quale docente supplente di educazione tecnica dal OMISSIS al OMISSIS per periodi saltuari (inferiori all'anno) e con copertura a carico della Cassa dipendenti dello Stato (CPS) ed è cessata dal servizio senza maturare diritto a pensione. In data OMISSIS la totalità della contribuzione previdenziale versata per la ricorrente nella gestione pubblica veniva trasferita, con corrispondente costituzione di posizione assicurativa, presso l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) ai sensi dell'art. 1 della L. n. 322/1958. Secondo l'INPS il diritto all'indennità in questione sarebbe precluso da tale trasferimento (non essendovi più alcuna

	contribuzione nella Gestione pubblica) e in quanto nessuno dei periodi di	
	servizio svolti presso il MIUR è mai durato un anno intero, come invece	
	richiesto dall’art. 42 cit. Inoltre, secondo l’INPS, l’indennità avrebbe carattere	
	sostitutivo e presupporrebbe la dimostrazione di aver già maturato un diritto a	
	pensione presso qualsiasi ente previdenziale.	
	Nella discussione orale le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni e la	
	causa è stata decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Va esaminata, avendo carattere preliminare, l’eccezione di prescrizione	
	sollevata dall’INPS nella comparsa di costituzione.	
	Quest’ultima risulta depositata tramite PEC consegnata in data 15.11.2024 e	
	quindi entro il termine di dieci giorni previsto per la costituzione in giudizio	
	dall’art. 156 c.g.c. (che riprende l’analoga disposizione dell’art. 416 c.p.c. per	
	il rito del lavoro) e calcolato a ritroso rispetto all’udienza di discussione del	
	26.11.2024.	
	Detta eccezione, oltre che tempestiva, è fondata.	
	La ricorrente, premesso di non aver maturato diritto a pensione e di aver	
	lavorato sino al OMISSIS , ha chiesto solo nel OMISSIS	
	l’indennità sostitutiva prevista dall’art. 42, ultimo comma del D.P.R. n.	
	1092/1973, a mente del quale <i>“il personale cui non spetti la pensione ai sensi</i>	
	<i>dei commi precedenti ha diritto a un'indennità una volta tanto purché abbia</i>	
	<i>compiuto un anno intero di servizio effettivo”</i> (analogamente dispone l’art. 8,	
	quinto comma della L. n. 813/1961, parimenti richiamato nel ricorso).	
	Tale diritto sorge a favore del personale cui non spetti la pensione normale ai	
	- pag. 3 di 5 -	

	sensi dei commi primo e secondo del medesimo art. 42 ossia al dipendente	
	civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità	
	non dipendente da causa di servizio senza aver compiuto quindici anni di	
	servizio effettivo ovvero nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e	
	in ogni altro caso di cessazione dal servizio senza aver compiuto venti anni di	
	servizio effettivo.	
	Tutte condizioni, queste, note e non presenti in capo alla ricorrente al momento	
	della cessazione dal servizio (nel 2000) e nemmeno a quella di raggiungimento	
	del limite di età (65 anni ex art. 4 D.P.R. n. 1092/1973 o 70 anni ai sensi della	
	sentenza della Corte costituzionale n. 282/1991 ossia per la ricorrente, nata nel	
	OMISSIS , rispettivamente nel OMISSIS e nel OMISSIS).	
	In assenza di disposizioni speciali, il diritto in questione va ritenuto soggetto	
	all’ordinario termine di prescrizione decennale, che, all’atto della domanda del	
	OMISSIS (cfr. doc. 5 prod. ric.), era ampiamente decorso con riferimento	
	a tutte le date di cui sopra.	
	Esso è pertanto estinto per prescrizione, non constando atti interruttivi.	
	Del resto, risulta che nel 2023 il MIUR ha provveduto, in favore della	
	ricorrente, alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS mediante	
	versamento dei contributi a carico dello Stato ai sensi dell’art. 1 della L. n.	
	322/1958, sul presupposto della cessazione dal servizio senza diritto a pensione	
	e senza indennità sostitutiva (cfr. doc. B/1 prod. INPS).	
	2. Il ricorso va quindi respinto.	
	3. La natura della causa e delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la	
	compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	- pag. 4 di 5 -	

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 26 novembre 2024.

IL GIUDICE

Walter Berruti

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 12.12.2024

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

firmato digitalmente